



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, 01/04/2020

Oggetto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre l'aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le integrazioni alle indagini preliminari per l'intervento di demolizione e ricostruzione di una nuova Caserma Forestale e Stazione Carabinieri Territoriale in Comune di Verghereto – Via Municipio, 2 (scheda FOB0889), da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017.

FAQ al 01/04/2020

Quesito n.1

Premesso che: • il requisito richiesto al punto 9.2 – lettera m del Disciplinare di gara richiede un Professionista tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» ed al DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento»• a pag. 20 (sempre del Disciplinare di gara) viene specificato che:Il professionista di cui al punto m. dovrà essere in possesso di Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico, ed in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, LEED, Well),CHIEDE

1. Se un professionista in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici – Esperto in Gestione dell'Energia secondo la Norma UNI CEI 11339, rilasciato da organismo certificato secondo la Norma ISO/IEC 17024 possa ricoprire la professionalità richiesta al punto M del Disciplinare di gara;
2. In subordine al professionista Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è sufficiente, per ricoprire la suddetta figura professionale, aver seguito corsi di perfezionamento professionale, attestanti la qualifica di “Esperto protocollo ITACA”, “Esperto protocollo Casaclima”, ecc. considerando altresì che al punto 21.6 – sub-elemento e1 del Disciplinare di gara, relativamente all’offerta tecnica, viene attribuito un punteggio pari a 0,2 punti per ciascun professionista certificato fino a un massimo di 5 (1 punto) per la presenza di professionisti esperti in materia di Criteri Ambientali Minimi.

Risposta:

In risposta al primo aspetto del quesito in questione si evidenzia che il disciplinare di gara prevede in merito ai requisiti di idoneità professionale del *Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» ed al DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento»* la seguente certificazione:

”Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico, ed in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, LEED, Well)”.

Ciò detto, si chiarisce quanto segue: in primo luogo il progettista deve essere in possesso di Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico, in secondo luogo il predetto professionista deve essere in possesso sia di certificazione su aspetti energetici sia su aspetti ambientali, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

Rispetto al secondo punto si evidenzia, ai fini della valenza della certificazione come requisito di idoneità professionale, come la stessa (protocollo Casaclima, Itaca od altra) debba necessariamente essere rilasciata da un organismo certificatore di cui alla norma ISO/IEC 17024, ed in corso di validità.

Quesito n.2

Con riferimento alla procedura si chiede di precisare quali siano i titoli considerati equipollenti e validi ai fini della partecipazione per le seguenti figure:- professionista di cui al punto i. in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) con successiva specializzazione in Scienze forestali - professionista di cui al punto h. in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze ambientali/Scienze chimiche. Si chiede inoltre se gli stessi debbano necessariamente essere iscritti al MEPA e se, in base al principio consolidato del favor participationis, possano essere indicati nel gruppo di lavoro come consulenti a progetto oppure debbano essere necessariamente mandanti visto che risulta di certo difficile considerata la specificità della richiesta che possano essere inquadrati come consulenti in organico su base annua che abbiano fatturato più del 50% in favore dell'OE partecipante.

Risposta:

Per quanto riguarda il primo punto, i partecipanti devono essere in possesso delle lauree di cui al disciplinare di gara (*Art. 9.2 Requisiti di idoneità Professionale del gruppo di Lavoro*) o dei titoli equipollenti. Quanto a questi ultimi vanno considerati quelli indicati nella tabella di cui al Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233.

Quanto al secondo punto, come previsto dal disciplinare di gara al punto 9.2 (pagine 20 e 21): *“Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore della medesima”*.

Ciò ribadito, non è possibile la partecipazione di un operatore economico che indichi quale professionista partecipante alla “Struttura operativa minima”, un soggetto che ha con l'Operatore Economico medesimo, un rapporto di “consulenza a progetto” non rientrante nell'ipotesi disciplinate dall'art. 2 c.1 lett. a) punto 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (*..che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A*). Pertanto, il professionista non rientrante nella casistica di cui al predetto Decreto, dovrà partecipare come mandante di un costituendo raggruppamento.

Quesito n.3

Con la presente sono a richiedere tre diversi chiarimenti:

1. Vorremmo capire se sia necessario allegare, già in questa fase di presentazione dell'offerta, la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economica e

finanziaria (punto 9.3) e di capacità tecnica e professionale, oppure se invece verranno richiesti in fasi successive della gara.

2. Vorrei conferma del rispetto del requisito di cui al punto 9.4.b) "servizi di punta", cioè se debba essere dimostrato il valore di 0,60 volte dalla somma di due servizi di punta o se ciascuno di essi debba avere tale importo.

3. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, per il contratto di rete è sufficiente il documento a firma digitale di tutti i soggetti partecipanti? Perché non abbiamo ben inteso quale sia il significato di scrittura privata autenticata e, data la situazione di emergenza in cui ci troviamo, avremmo evidenti difficoltà oggettive per un eventuale atto pubblico.

Risposta:

1) Non è necessario, in sede di presentazione dell'offerta, allegare la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

2) In riferimento al secondo punto relativo ai "servizi di punta" si richiama quanto richiesto ai sensi dall'art. "9.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale", comma b) - Requisito di esecuzione dei cosiddetti "servizi di punta", a pg.22 del disciplinare di gara:

"Esecuzione riferita all'avvenuto espletamento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferibili a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie delle tipologie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base della tab.z-1 allegata al DM 17/06/2016 (con le relative equipollenze), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 0,60 volte l'importo stimato per i lavori cui le prestazioni di cui al presente disciplinare si riferiscono, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie sotto riportate (Parte IV lettera C, punto 1b DGUE)."

Pertanto la somma due servizi di punta dovrà avere un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

3) Con riguardo all'ultimo punto del quesito posto, si precisa qualora a partecipare alla procedura sia una rete nelle forme del raggruppamento da costituirsi, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione stessa.

Ciò precisato, l'aggregazione costituenda dovrà produrre copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete (al riguardo si veda il paragrafo 18.8).

Qualora, invece, il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Infine, quanto alla richiesta di precisazione in merito al concetto di scrittura privata autenticata si chiarisce che la stessa è una scrittura privata nella quale la firma dei privati viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale.

Si tenga anche conto, a completamento della risposta fornita che, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 82/2005, si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata quando queste siano state autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il RUP
Ing. Fabio Scroccaro



Il RUP: Fabio Scroccaro 051-6400330